

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 8 febbraio 2008 - Deliberazione N. 240
- Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - **Campania Digitale Società Consortile a Responsabilità Limitata. Determinazioni.**

PREMESSO:

- che la Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n. 3892 del 20/08/2002 ha deliberato l'istituzione della società consortile a responsabilità limitata Talete Campania Digitale scarl, con la partecipazione maggioritaria della Regione stessa al capitale sociale;
- che tale società, costituita tra la Regione Campania ed E.F.I. s.p.a., aveva per oggetto la creazione di poli tecnologici specializzati nella realizzazione di applicazioni digitali al campo dei contenuti multimediali mediante lo svolgimento di attività di ricerca finalizzata allo sviluppo scientifico tecnologico, la fornitura di servizi per l'incremento e la diffusione nel sistema produttivo, dell'alta tecnologia di processo e di prodotto per la multimedialità e le comunicazioni digitali con particolare attenzione ai contenuti multimediali;
- che con D.G.R. n. 232 del 24/1/2003 veniva ribadita la volontà di costituire la Società Talete e venivano approvate le modifiche apportate al relativo Statuto;
- che in data 17/03/03 si è costituita con atto notarile la Società Talete Campania Digitale s.c.a.r.l., la cui denominazione è stata modificata, con delibera del 22/11/2007 dell'assemblea dei soci in "Campania Digitale s.c.a.r.l."
- detta società è partecipata per il 90% dalla Regione Campania e per il 10% da EFI s.p.a. a totale partecipazione della stessa Regione;
- che con DGR n. 767/07, nell'ambito del riassetto strategico ed organizzativo degli organismi regionali operanti in settori di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive, è stato disposto che la società EFI dovrà trasferire alla costituenda Agenzia di Sviluppo Regionale (agenzia pubblica ai sensi del D.Lgs. 300/99) la partecipazione in Talete Campania Digitale;

RILEVATO:

- che l'art. 13 del decreto legge n.223/2006, come sostituito dalla legge di conversione n.248/2006 (c.d. "legge Bersani) prevede che le società a capitale interamente pubblico costituite o partecipate da un ente pubblico per svolgere attività strumentali rivolte alla pubblica amministrazione stessa (una produzione di beni e servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento) siano soggette ai seguenti vincoli:1) attività a esclusivo vantaggio degli enti costituenti partecipanti o affidanti,2) divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti 3) divieto di detenere partecipazioni in altre società;
- che l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di società di capitali a partecipazione interamente pubblica impone di configurare le citate società come soggetti distinti dall'Amministrazione aggiudicatrice ma sui quali quest'ultima esercita un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e sempre che le medesime svolgano la parte più importante della propria attività con l'Amministrazione o le Amministrazioni che le controllano;
- che, nel perimetrare la nozione di "controllo analogo" la Corte di Giustizia, con successive pronunce, ha sempre più sottolineato la necessità di due elementi:1) un controllo proprietario, nel senso che il capitale della società affidataria deve appartenere in via esclusiva a uno o più enti pubblici. Sotto questo profilo è stato puntualizzato che l'appartenenza dell'intero capitale sociale a uno o più enti pubblici deve essere garantita in maniera permanente; 2) un controllo sulla gestione e sull'amministrazione della società affidataria.
- che appare pertanto condizione imprescindibile che lo statuto sociale disponga gli strumenti necessari ad esercitare il controllo analogo secondo le sopraindicate accezioni di cui ai punti 1) e 2);
- che, in particolare, al fine di creare le condizioni per un'effettiva incidenza del socio o dei soci pubblici sulla gestione di una società, appare opportuna la strutturazione della stessa nella forma delle società a responsabilità limitata in quanto la disciplina fissata dal codice civile per le srl è imperniata sulla centralità del socio. La forma consortile non appare più rispondente alle esigenze di questa amministrazione regionale in quanto tale modello presuppone uno scopo mutualistico, volto a conseguire vantaggi economici indiretti, quali, ad esempio, la riduzione dei costi, un miglioramento dei servizi o, in genere, il conseguimento di benefici che le imprese associate non sarebbero in grado di ottenere singolarmente.

DATO ATTO, anche ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che, nell'ambito delle funzioni istituzionali regionali, permane la necessità di disporre di elevate competenze e professionalità specializzate nei singoli segmenti del sapere digitale e multimediale, non reperibili all'interno dell'amministrazione regionale, e che in tal senso Campania Digitale scarl si configura come strumento operativo dell'ente regionale in possesso delle necessarie competenze tecniche e specialistiche;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adeguare la struttura della società Campania Digitale s.c.a.r.l. agli orientamenti giurisprudenziali, alle innovazioni legislative ed alle rinnovate esigenze della Regione Campania;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e parte sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la proposta di trasformazione in società a responsabilità limitata e di modifica dello statuto della s.c.a.r.l. "Campania Digitale", come da schema allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di inviare la presente deliberazione al Consiglio di Amministrazione della s.c.a.r.l. Campania Digitale per l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della trasformazione e all'approvazione dello statuto, nonché per la successiva sottoposizione all'Assemblea dei soci per la deliberazione di merito;
- Di trasmettere il presente atto all'AGC Gabinetto Presidente della Giunta Regionale -Settori Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori e Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali; all'AGC Ricerca Scientifica nonché al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "CAMPANIA DIGITALE S.R.L."

Art.1 DENOMINAZIONE

La società si denomina "Campania Digitale Società a Responsabilità Limitata" ovvero, in forma abbreviata "CAMPANIA DIGITALE S.R.L."

Art.2 SEDE SOCIALE

La società ha sede legale in Napoli all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica di statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto della normativa vigente mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art.3 DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2033 (duemila trentatre). Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con decisione dei soci, ai sensi di legge.

Art. 4 OGGETTO SOCIALE

La Società opererà per lo svolgimento di compiti istituzionali propri dell'amministrazione regionale.

La società ha per oggetto sociale esclusivo il seguente: è strumento operativo e di servizio volto ad assicurare la disponibilità di elevate competenze e professionalità specializzate nei singoli segmenti del sapere digitale e multimediale dirette a vantaggio sia dell'amministrazione regionale che della collettività di riferimento della Regione stessa.

Pertanto, a diretto ed esclusivo vantaggio dell'amministrazione regionale realizzerà le seguenti attività :

- l'ideazione e la progettazione di soluzioni tecnologiche nell'ambito della comunicazione, dell'informazione istituzionale, della connettività e della promozione multimediale; -
- l'ideazione, progettazione e gestione di campagne di comunicazione multimediale e integrata, (ricerche di mercato, marketing analysis, pianificazione media, creatività, attività di marketing strategico e territoriale);
- la comunicazione, l'informazione e le pubblicazioni istituzionali con prevalente utilizzo di media tecnologicamente innovativi. In quest'ambito, la società interviene sia sul prodotto che sull'intera filiera produttiva e si occuperà in particolare di prodotti on-line e off-line, nelle loro diverse tipologie;
- la creazione di poli tecnologici specializzati nella realizzazione di applicazioni digitali al campo dei contenuti multimediali mediante: 1) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica finalizzata allo sviluppo della società dell'informazione, 2) la fornitura di servizi per l'incremento e la diffusione nel sistema produttivo dell'alta tecnologia di processo e di prodotto per la multimedialità e le comunicazioni digitali con particolare attenzione ai contenuti multimediali, ideazione e realizzazione di prodotti multimediali e audiovisivi;
- il monitoraggio dei settori afferenti la produzione audiovisiva e multimediale;
- il sostegno alla creazione d'impresa, aggregazione tra imprese e all'attuazione d'impresa; l'animazione finalizzata al collegamento tra il mondo della ricerca e dell'impresa nel settore multimediale;
- la promozione di studi e ricerche in particolare nel linguaggio e nelle tecnologie multimediali;

- la rilevazione di esigenze formative e di promozione di azioni formative e di informazione;
- la rilevazione di esigenze di nuova regolamentazione.
- il sostegno, l'innovazione e la qualità sia nella produzione di contenuti che nella loro diffusione, tramite:

-edizioni di supporto e registrazioni sonore;
-produzioni cinematografiche e di video multimediali;
-proiezioni e trasmissioni cinematografiche, televisive e web;
-attività radiotelevisive digitali, on line e off line;
-strutture audiovisive in protocollo IP, tecnologie digitali di supporto all'audiovisivo.

La società potrà compiere inoltre tutte le attività strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione dell'acquisto di partecipazioni. La società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituto di Credito, banche, società o privati, concedere garanzie reali. Il tutto con la tassativa esclusione, altresì, di qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti.

Per lo svolgimento della propria attività la società potrà ricevere la gestione dei servizi in affidamento diretto (cd. domestico o "in house") dalla Regione Campania, laddove consentito dalla legge e in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni, richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea. In particolare, in tale ipotesi, l'attività sociale - anche per ciò che concerne le modalità operative - sarà sottoposta all'indirizzo ed al controllo della Regione Campania medesima secondo quanto indicato dalla normativa comunitaria per la società "in house".

La società svolgerà la propria attività esclusivamente a beneficio della Regione Campania (o ente controllante), nel rispetto della disciplina di cui al d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006 n. 248, o sue successive modificazioni o integrazioni.

Per i fini di cui sopra potranno essere sottoscritte tra la regione Campania e la Società specifiche convenzioni. L'organo amministrativo è obbligato ad uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante, conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse, e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

Art. 5 DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci a tal fine eletto.

Art. 6 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale è interamente posseduto dalla Regione Campania, direttamente o anche attraverso suoi enti strumentali e società il cui capitale sociale sia interamente detenuto da essa Regione e non è aperto alla partecipazione di altri soci.

Attualmente le quote sono possedute dalla Regione Campania e dall'E.F.I. s.p.a., società a capitale interamente regionale; qualora, in adempimento di specifiche disposizioni di legge, il socio EFI debba dismettere la propria quota, essa ed i diritti che ne discendono possono essere trasferiti unicamente nel rispetto di quanto indicato al precedente comma.

Art. 7 OBBLIGHI DEI SOCI

La qualità di Socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto ed importa da parte del socio elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal Libro dei Soci.

ARTICOLO 8 – Diritti e poteri dei soci

I rapporti tra i soci e la società si conformano a quanto stabilito dall'ordinamento UE e dalle norme di diritto interno sulle società strumentali degli Enti pubblici territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente e affidati direttamente servizi e attività. In tale prospettiva la Regione Campania esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della catena di comando dell'Ente.

Ne consegue che qualunque decisione sugli atti fondamentali della società può essere legittimamente assunta dagli organi societari solo previa deliberazione della Giunta regionale che l'abbia autorizzata e conformemente a quanto deliberato dalla Giunta medesima.

La Giunta regionale della Campania, inoltre, può indicare alla società il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi della società.

Per quanto concerne gli atti di gestione, la società è tenuta ad uniformarsi alle direttive formulate dalla Giunta Regionale tramite le competenti strutture apicali della dirigenza amministrativa della Regione Campania, se e quando tali direttive siano formalmente impartite.

Sul piano dei controlli, la Regione Campania, attraverso le sue strutture amministrative competenti, può richiedere agli organi della società l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio. L'indicazione delle modalità operative delle forme di controllo è specificata nell'ambito dei contratti o convenzioni di servizio da stipularsi per ciascun affidamento.

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi, così come ogni qualvolta ricorrano le condizioni fissate dalla normativa vigente per la rimozione dall'incarico dirigenziale dei dirigenti apicali delle strutture amministrative della Regione Campania, la Giunta regionale può deliberare la revoca degli amministratori della società. Gli amministratori così revocati si devono astenere dal compiere qualunque atto inerente la carica, ad eccezione di quelli indifferibili per legge.

Art. 9 ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo è tenuto agli adempimenti contabili richiesti dalla legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364, cod. civ, in quanto richiamato dall'art. 2478 Bis 1° comma c.c.; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428, cod. civ., le ragioni della dilazione.

Art. 10 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'organizzazione, il funzionamento e i poteri dell'Assemblea della società si conformano alle norme dell'ordinamento comunitario e del diritto interno sull'assetto delle società strumentali degli Enti pubblici che possano per conto di questo svolgere attività "in house". Nel rispetto dei procedimenti previsti dal codice civile per la formazione della volontà della società e del ruolo dell'Assemblea, le determinazioni di quest'ultima non saranno valide se difformi da eventuali deliberazioni già adottate dagli organi che esprimono la volontà del socio unico Regione Campania.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis cod.civ..

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

In particolare l'assemblea:

- approva il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica della propria attività predisposti dall'organo amministrativo ai sensi di quanto specificato dal successivo art. 17;
- approva la relazione dell'organo amministrativo sull'attività svolta dalla società ed il relativo bilancio consuntivo;
- delibera sulle eventuali modifiche del presente statuto;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori, fatte salve le disposizioni dell'art. 2476 del cod. civ.;
- nomina l'organo amministrativo;
- nomina il collegio sindacale.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopraindicate ai sensi di legge ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 11 CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

Fermo restando quanto disposto all'art. 10 che precede, l'assemblea deve essere convocata:

- a) 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività predisposti dall'organo amministrativo ai sensi di quanto specificato al successivo art. 17; nonché
- b) in tutti i casi previsti dalla legge.

L'assemblea è convocata quando ne facciano richiesta uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera normalmente con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale nelle seguenti materie:

- approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività predisposti dall'organo amministrativo ai sensi di quanto specificato al successivo art. 17;
- nomina degli amministratori e dei sindaci (salvo quanto previsto dall'art. 15 che segue);
- responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- modifiche del presente statuto ivi inclusi lo scioglimento anticipato della società e la sua proroga;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina, la revoca e i poteri dei liquidatori;
- aumento e riduzione del capitale sociale.

Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste da norme inderogabili di legge.

Il verbale relativo alle modificazioni dell'atto costitutivo è redatto da Notaio ai sensi di legge.

Art 12 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, da altra persona, anche non socio, ai sensi e nei limiti e salvi i divieti delle disposizioni di legge in materia; la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2479 bis comma 2 c.c. cod. civ.

Art.13 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, qualora la società sia gestita da un Consiglio di amministrazione, dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero – in caso di assenza o impedimento - dal Vice Presidente.

In caso di loro mancanza, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo salvo il caso il cui verbale venga redatto da Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione ed accerta l'identità e la legittimazione dei presenti. Quando tale verifica è stata effettuata, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata perchè alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Il Presidente dell'assemblea regola, altresì, lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 14 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione è effettuata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante nel libro soci, ovvero mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora mediante telefax inviato ai soci, ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza, al numero di fax notificato alla società, ed annotato nel libro soci, quanto al numero dei soci.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

Art. 15 AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata, alternativamente, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

L'Amministratore unico o i componenti del Consiglio di amministrazione sono designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Alla carica possono essere nominati anche persone che non siano soci.

Essi restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili nel rispetto della vigente normativa.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirli, nei limiti e per gli effetti previsti dall'art. 2386 1° e 2° comma c.c..

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2475 ter C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 1 comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2005 n.24.

Art. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nell'atto del Presidente della Giunta Regionale di designazione dei suoi componenti, sceglie tra i suoi membri il Presidente (qualificato anche Presidente della società) e il Vice Presidente (qualificato anche "Vice-Presidente della società") che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il consiglio se nominato si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purché nel territorio dello Stato ogni due mesi nonché tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri, da almeno due Sindaci se nominati, con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun amministratore e ai sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero - mediante lettera consegnata a mano agli amministratori stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine, ovvero nei casi di urgenza almeno un giorno prima dell'adunanza;

- mediante telefax inviato agli amministratori stessi, e ai sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, al numero di fax notificato alla società.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio e deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo, che in tal caso può essere anche all'estero, ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Art. 17 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo. Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o dal presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

In particolare l'Organo Amministrativo:

- a) nomina i Coordinatori dei Dipartimenti di cui all'art. 21, stabilendone i compiti;
- b) definisce le linee di sviluppo e programmi annuali di attività della società;
- c) predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, ed una relazione previsionale e programmatica della propria attività sottoponendoli all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- d) predispone e presenta ogni semestre alla Giunta Regionale, ad altri organi regionali eventualmente indicati dalla Regione una relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate. Invia inoltre agli organi regionali indicati ogni utile informazione che consenta l'esercizio della qualità di socio con poteri di direzione e coordinamento;
- e) delibera su convenzioni e contratti;
- g) delibera sulle liti attive e passive;
- h) propone eventuali modifiche delle norme del presente statuto e dell'atto costitutivo.

Art. 18 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 19 PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

La figura del presidente della società è prevista nel solo caso in cui essa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

In tal caso Presidente della società è il presidente del Consiglio di Amministrazione e viene eletto da questo nel proprio seno tra i Consiglieri di Amministrazione in carica e per la prima volta dall'Assemblea di Costituzione, fermo restando quanto prescritto dall'art. 16 del presente statuto.

Egli è il legale rappresentante della società di fronte ai terzi e in giudizio e:

- a) esercita o delega la gestione dell'ordinaria amministrazione;
- b) può rilasciare mandati a procuratori e avvocati;
- c) convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- e) adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al consiglio di amministrazione che convocherà senza indugio;
- f) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- g) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della società;

Art. 20 VICEPRESIDENTE DELLA SOCIETA'

Il Vicepresidente della società è il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e viene designato da questo. La carica di vicepresidente è indicata esclusivamente quale modalità di individuazione del

sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e non dà titolo alla corresponsione di compensi aggiuntivi.

Art. 21 LA DIREZIONE MANAGERIALE

La produzione interna della Società è organizzata in due macroaree:

1. Dipartimento della comunicazione: supporta la comunicazione e l'informazione istituzionale della Giunta Regionale della Campania con l'obiettivo di ottimizzare le funzioni di elaborazione, sviluppo e applicazione delle più adeguate soluzioni editoriali e tecnologiche nell'ambito della strategia di comunicazione della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali;
2. Dipartimento dell'innovazione: supporta l'Assessorato Regionale alla Ricerca Scientifica ed all'Innovazione nell'elaborazione ed individuazione di progetti di sviluppo tecnologico volti alla modernizzazione delle infrastrutture e delle potenzialità multimediali del sistema regionale. Nell'ambito delle strategie culturali della Presidenza della Giunta Regionale assiste con competenze e soluzioni specifiche i processi di selezione e di individuazione delle singole iniziative.

A ciascuno dei Dipartimenti di cui al comma 1 è preposto un Coordinatore nominato dall'Organo di Amministrazione, scelto, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica, tra professionisti esperti nelle rispettive discipline in coerenza con le materie da coordinare. Con l'atto di nomina, l'Organo di Amministrazione ne determina il compenso.

Spetta alla Direzione manageriale l'organizzazione della produzione interna, con particolare riguardo alle sinergie tra i singoli progetti commissionati.

Art. 22 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti tutti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, nominati dall'Assemblea sulla base delle designazioni compiute dal Presidente della Giunta regionale della Campania, che indica anche il Presidente.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I requisiti dei sindaci, la loro durata in carica, nonché il funzionamento dell'organo di controllo e i relativi poteri e doveri, sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

L'Assemblea delibera la retribuzione dei sindaci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della legge regionale n.1 del 19/1/2007, il quale vieta l'applicazione delle maggiorazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, articolo 38, comma 2.1

E' fatta salva la nomina di ogni altro organo di controllo che fosse previsto da norme inderogabili di legge.

Art. 23 UTILI DI ESERCIZIO

Dall'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato, il 5% viene dedotto per essere assegnato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure se la riserva è discesa al di sotto di un quinto del capitale sociale fino alla reintegrazione della stessa. L'utile che rimarrà verrà destinato secondo le decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 24 FINANZIAMENTO DEI SOCI

I soci possono eseguire a favore della società versamenti o finanziamenti. Questi ultimi, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 C.C., saranno solo a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purché secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito, ai sensi di legge.

Art. 25 DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione ai sensi di legge.

Il socio Regione Campania esercita sulle attività e sugli organi sociali il controllo previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 1 del 19/1/2007.

Entro il 15 maggio successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro il 15 luglio nei casi particolari previsti dall'art. 2364 C.C. dovrà essere inviata alla Giunta Regionale, ad altri organi regionali eventualmente indicati e ad altri soci copia del bilancio corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale se presente e del verbale di approvazione dell'assemblea.

Art. 26 DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società deve indicare, ai sensi di legge, la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'Art. 2497 bis, comma 2, cod. civ.

Art. 27 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Verificandosi una delle cause di scioglimento della società previste dalla legge, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487 cod. civ..

Art. 28 RINVIO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.